

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Francesco Giovanzana

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Paolo Alghisi
Daniele Mazzocchi

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Maternità, tutele distanti tra dipendenti e non

L'Inps fa il punto. Permessi per allattamento e congedo facoltativo: per autonome e iscritte alla Gestione separata tempi ridotti o nulli



Le mamme lavoratrici non dipendenti non hanno diritto ai riposi giornalieri per allattamento

MARCO CONTI

La tutela previdenziale per la maternità e la paternità soffre ancora di troppe disarmonie. Una disparità sottolineata dall'Inps, che in una recente nota evidenzia come l'estensione, da parte del legislatore, delle forme di tutela previste per il lavoro dipendente anche alle altre tipologie di lavoro, non sia ancora compiuta e non sembra tenere conto delle esigenze dei genitori che appartengono ad ambiti lavorativi differenti.

Quindi, scrive l'Inps, è vero che tutte le categorie hanno oggi una tutela previdenziale per la maternità e paternità, sia in caso di parto che in caso di adozione e affidamento, ma esistono differenze importanti nei trattamenti tra le varie categorie di lavoratori e anche tra genitori appartenenti alla stessa categoria. Cominciamo dai casi in cui le mamme iscritte alla Gestione Separata Inps (parasubordinati e liberi professionisti) o autonome (art. 66 T.U. maternità/paternità)

hanno tutt'oggi un trattamento diverso (in peggio) rispetto alle mamme con contratto da lavoro dipendente. A partire dai riposi giornalieri per allattamento. La lavoratrice dipendente ha diritto a 2 ore o un'ora al giorno a seconda dell'orario di lavoro entro un anno di vita del bambino, oppure entro un anno dall'ingresso in famiglia, con un'indennità del 100%. Alle mamme non dipendenti tale diritto non spetta.

Per quanto riguarda il congedo parentale (l'astensione facoltativa dal lavoro dopo il congedo di maternità) in presenza di affidamento non preadottivo, alle mamme dipendenti spettano sei mesi (limite individuale massimo, entro il limite complessivo di 10) entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore, non oltre il raggiungimento della maggiore età, con indennità al 30%. In tale situazione familiare, alle mamme con lavoro autonomo spetta invece un congedo di tre mesi entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore e

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

indennità al 30%; il peggio va alle mamme iscritte alla gestione separata dell'Inps, alle quali questo tipo di congedo non spetta per nulla.

Diversità di trattamento anche quando si chiede un congedo di maternità nel caso di affidamento non preadottivo. Perché le mamme dipendenti hanno diritto a tre mesi di congedo e indennità all'80%, quelle autonome a tre mesi solo d'indennità all'80%, mentre quelle iscritte alla gestione separata non si vedono riconosciuto nulla.

Per le mamme non dipendenti, infine, nette differenze anche per il solo congedo parentale per la nascita di un figlio. Da un lato le mamme con lavoro dipendente, a cui spettano sei mesi (limite individuale massimo, entro il limite complessivo di 10) entro 12 anni di vita del figlio, e indennità al 30% nei limiti temporali previsti. Per le iscritte alla gestione separata e per le autonome il congedo scende a 3 mesi e vale solo entro il primo anno di vita.

Commercialisti

RISPOSTA N. 698

Sanzioni nel caso di modifiche nel 730 precompilato?

Mi è stato riferito che l'invio della dichiarazione 730 precompilata con l'effettuazione di modifiche, (vedi ad esempio le spese mediche o altro) da parte direttamente del contribuente in via autonoma, quindi senza l'intervento di un Caf è soggetto a sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Solo nel caso di dichiarazione del 730 precompilato senza apporto di modifiche, è possibile inviare direttamente dal contribuente senza incorrere in sanzioni. Questa tesi trova riscontro nella legislazione vigente?

— LETTERA FIRMATA

Solo in caso di totale adesione al modello 730/2016 precompilato senza apportare modifiche, la dichiarazione non sarà più soggetta a controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tutti gli altri casi di modifica dei dati del modello precompilato, la dichiarazione sarà oggetto di controllo da parte degli uffici, con riferimento in particolare ai dati variati ed integrati. Ne consegue che per tali condizioni, in caso di errori, l'Agenzia delle Entrate potrà irrogare sanzioni.

RISPOSTA N. 699

Cessione in corso d'anno di immobili Cosa dichiaro?

Ho un quesito relativo al 730. Fino all'anno scorso indicavo tra le spese detraibili quelle sostenute per l'acquisto del box (sezione III). A maggio 2015 ho venduto casa e box. Nella dichiarazione relativa al 2015, posso ancora inserire, per l'ultima volta, una delle 10 rate o meno? In caso positivo posso inserirla pari pari o devo ricalcolarla?

— LETTERA FIRMATA

In caso di cessione in corso d'anno di immobili per i quali il contribuente poteva vantare detrazioni fiscali per spese di ristrutturazione viene meno il diritto alle stesse, in capo al cedente e lo stesso si trasferisce di diritto a favore dell'acquirente, sulla base delle residue quote annuali ancora detraibili. Quanto sopra poteva essere derogato precisando nell'atto notarile che il venditore manteneva a proprio favore il diritto alle detrazioni fiscali connesse all'immobile, derogando. In assenza di tale espressione di volontà delle parti, il diritto per il cedente viene meno con

riguardo alle quote annuali non ancora richieste in detrazione, perché maturande; con riferimento alla quota relativa all'anno della cessione la stessa non può essere indicata in dichiarazione in quanto l'immobile è stato ceduto.

RISPOSTA N. 700

Fabbricato: le coordinate per il 730/2016

Volevo chiedere come dovevo compilare il quadro B del 730/2016? In data 4/11/2015 ho affittato (con cedolare secca) un'unità immobiliare con rendita catastale 635 per l'immobile e 80 per la pertinenza con canone affitto di 7.200 euro registrato. Per il periodo novembre-dicembre l'immobile è stato usato come abitazione principale e in parte concessa in locazione. Come dovrò compilare il quadro B del 730/2016?

— LETTERA FIRMATA

Per la compilazione di un rigo del quadro Rb del modello 730/2016 per il reddito del fabbricato, procedere così: Per il periodo dal 1/1/2015 al 3/11/2015 compilare un rigo per l'abitazione e un rigo per la pertinenza del quadro Rb indicando: in colonna 1 rendita catastale non rivalutata del 5%; in colonna 2 il codice «1» per l'abitazione principale e «5» per la pertinenza; in colonna 3 il periodo di possesso pari ai giorni di calendario del periodo (dal 1/1 al 3/11); in colonna 4 la percentuale di possesso; in colonna 8 barrare il campo per indicare che il fabbricato è dichiarato in una riga successiva essendo sottoposto a specifiche condizioni di dichiarazione; in colonna 9 il codice catastale del Comune ove gli immobili sono ubicati. Per il periodo dal 4/11/2015 al 31/12/2015 compilare un rigo per l'abitazione ed un rigo per la pertinenza del quadro Rb indicando: in colonna 1, la rendita non rivalutata del 5% in colonna 2 il codice «11» in colonna 3 il periodo di possesso pari ai giorni di calendario del periodo (dal 4/11 al 31/12); in colonna 4 la percentuale di possesso in colonna 5 il codice «3» in colonna 6 il canone di locazione per il periodo dichiarato suddiviso sui due immobili in proporzione alla rendita catastale relativa, sul presupposto che il canone risulta unitario tra i due immobili in colonna 9 il codice catastale del Comune ove gli immobili sono ubicati in colonna 11 barrare la casella e, di conseguenza, indicare nella sezione II del quadro Rb gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

RISPOSTA N. 701

Come si provvede alla separazione dalla comunione dei beni? La fattura come si imputa? E nel 730?

LETTERA FIRMATA

RISPOSTA N. 702

Lo scorso anno ho dato in locazione un appartamento ammobiliato ad uso abitativo di natura transittiva, con

Tre borse di studio e ricerca della durata di 12 mesi ciascuna del valore di 25.000 euro lordi annui eventualmente rinnovabili di un altro anno.

Lo prevede il bando congiunto stilato da Cineca (Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato da 70 università italiane, tra cui Bergamo, 5 enti di ricerca nazionali e il ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca) e Regione Lombardia, pubblicato nei giorni scorsi nell'ambito dell'iniziativa Lisa, l'accordo di collaborazione triale due realtà siglato a ottobre per la sperimentazione d'iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo.

Il bando si concretizza con una selezione pubblica per titoli e colloquio, a favore di giovani (31 anni non compiuti al momento di scadenza della presentazione delle domande al presente bando) cittadini Ue, in possesso di laurea magistrale o che sosterranno

l'esame di laurea magistrale entro il 30 maggio. Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte su carta semplice e indirizzate al presidente del consorzio Cineca (professore Emilio Ferrari, Università di Bologna), dovranno pervenire alla direzione Organizzazione risorse umane del Consorzio, Via Magnanelli 6/3 - Casalecchio di Reno (BO) non oltre le ore 12 di venerdì 29 aprile 2016. I candidati possono allegare lettere di presentazione di docenti universitari ed ogni documentazione che ritengono utile ai fini della valutazione dei titoli.

Dato il tema delle borse (contenuti di ricerca innovativi e di rilevanza scientifica che si baseranno sulla necessità di impiego di notevoli risorse di calcolo, ad alto livello di parallelismo, visualizzazione ad alte prestazioni, analisi bioinformatiche) è richiesto un background formativo tecnico-scientifico, e la conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione. Info: lista@cineca.it - www.hpc.cineca.it/services/lisa.

Ma. Co.



*Buongiorno, sono un
lavoratore dipendente di una
ditta che applica il contratto
nazionale di lavoro industria
metalmecanica che per
motivi personali avrebbe
bisogno di ridurre le ore di
lavoro svolte. Cosa posso
fare?*

- A. R.

Buongiorno, il contratto applicato dalla sua ditta disciplina le casistiche di trasformazione da tempo pieno a part-time.

L'articolo 4 lettera C prevede per i lavoratori affetti da patologie gravi richiedenti terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

Limitatamente alle aziende con più di 100 dipendenti, e nell'ambito della percentuale massima complessiva del 4 % del personale in forza a tempo pieno (che si riduce al 3% per le aziende con meno di 100 dipendenti) è possibile la trasformazione a part-time per coloro che avessero la necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi gravemente ammalati o portatori di handicap senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, oltre che per la necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni.

Nel caso in cui la trasformazione a part-time sia richiesta per assistere

familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti ovvero per necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea, l'azienda valuterà positivamente la richiesta in funzione della fungibilità del dipendente.

Resta sempre valido che l'azienda valuterà in mancanza di queste casistiche la possibilità di trasformazione in base alle proprie esigenze tecnico-organizzative.

Resta inteso che in caso di positiva trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, la sua durata potrà essere predeterminata e di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi.

RIPOSTA N. 704

Quest'anno il mio datore di lavoro ha deciso di finanziare il corso di inglese ad ogni lavoratore dipendente che intenda parteciparvi e per un familiare a carico. L'importo del corso sostenuto dall'azienda incide sul mio reddito complessivo?

E. RIZZI

L'operazione che intende effettuare il suo datore di lavoro può essere annoverata tra le cosiddette azioni di «welfare aziendale» ovvero comportamenti di

responsabilità sociale messi in atto dal datore di lavoro allo scopo di contribuire a migliorare il benessere dei dipendenti e di conseguenza il clima, l'immagine e l'attività aziendale. Questa tipologia di beni e/o servizi (ricordiamo anche le borse di studio per i figli, il rimborso della retta per gli asili nido etc.) sono totalmente esenti da imposizione previdenziale e fiscale in base a quanto previsto dall'art.51 comma 2 del Testo Unico Imposte sui Redditi. Pertanto, il valore del corso non inciderà sul reddito complessivo ai fini della determinazione delle imposte.

L'esenzione spetta però solo se la prestazione viene erogata alla generalità dei lavoratori o a una categoria di essi oppure al verificarsi di determinati eventi.

La concessione di beni e/o servizi erogata in mancanza delle condizioni sopra evidenziate, ad esempio ad un solo lavoratore, è esente fino ad un limite massimo annuo di € 258,23. Superata tale soglia la prestazione diventa completamente imponibile.

RISPOSTA N. 705

Ho già presentato il mod. 730, tramite C.a.f., non inserendo una spesa relativa al condominio (valvole termostatiche) poiché l'appartamento è intestato solamente a mia moglie ed a lei non interessa detrarre tale spesa. Solo ieri ho ricevuto detta dichiarazione della nostra amministratrice che ha intestato a me, erroneamente. Domando, posso io detrarre questa spesa anche se non intestatario di appartamento ed inserirla ad iniziare dal prossimo anno? Ringrazio e porgo un doveroso saluto.

LETTERA FIRMATA

Nella guida di marzo 2016 dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie, a pag. 5, si legge che anche il familiare (a) convivente del possessore dell'immobile oggetto dell'intervento, e che (b) abbia sostenuto le spese e lo possa dimostrare documentalmente, ha diritto alla detrazione. Anche se la guida a pag. 15 non menziona espressamente chi debba essere il destinatario della certificazione dell'amministratore, ritengo corretto che la stessa con la quota di agevolazione sia intestata a persona risultante dall'anagrafe condominiale. Ricorrendo tali condizioni (a) e (b) di cui sopra, consegni il tutto al suo commercialista che verificherà le altre condizioni soggettive per la fruizione delle detrazioni, secondo la normativa che sarà vigente l'anno prossimo, compreso la verifica per allora della possibilità di partire dalla prima quota non usufruita quest'anno.

@Trova Risposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Dati del lettore

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail _____

Firma _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio